



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante “*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*”, ed in particolare l'articolo 7-bis, comma 2, ai sensi del quale «il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente»;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della protezione civile*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Nuovo codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici*” e, in particolare, l'articolo 50 che definisce le procedure e le soglie per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2023, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo,



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», le cui risorse, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, sono ai Comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali;

VISTO, altresì, l'articolo 19, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 104 del 2023, che demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, la definizione dei requisiti e delle modalità di accesso al citato «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni»;

VISTO l'atto di indirizzo ministeriale 30 giugno 2023, n. 160, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 recante la «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione, emanata con D.M n. 3 del 9 gennaio 2024, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2024 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2024, al n. 296, con il quale è stato conferito al dott. Calogero Mauceri l'incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

RITENUTO di procedere alla definizione delle modalità attuative del citato «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni»;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 7 febbraio 2024 con la nota prot. MEF GAB 5963;



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETA:

ART. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità di accesso al fondo denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», di seguito “Fondo”, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
2. Le risorse del Fondo sono destinate ai Comuni individuati ai sensi dell’articolo 2 per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia di cui all’articolo 3.

ART. 2.

(Beneficiari del Fondo; riparto tra ambiti territoriali)

1. Possono accedere al Fondo i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021.
2. Le risorse di cui all’articolo 1 sono ripartite tra ambiti territoriali regionali e delle province autonome in relazione alla media semplice della numerosità e della popolazione dei Comuni individuati ai sensi del comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, secondo lo schema seguente¹:

¹ Dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021 risultano 5.530 comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti per una popolazione complessiva pari a 9.764.128 abitanti. In termini di *numerosità*, il 57,12% dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si trova al nord, il 10,80% si trova al centro ed il 32,08% si trova al sud e nelle isole. In termini di *popolazione*, il 55,40% della popolazione complessiva dei medesimi comuni risiede al nord; l’11,83% al centro e il 32,08% al sud e nelle isole.

Le quote risultanti dalla media semplice, modificata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 29 dicembre 2016, tra (a) il rapporto tra il numero di Comuni di cui al comma 1, in ciascuna regione o provincia autonoma, e il numero totale dei Comuni di cui al comma 1, nell’intero territorio nazionale; (b) il rapporto tra la popolazione dei Comuni di cui al comma 1, in ciascuna regione o provincia autonoma, e la popolazione totale dei Comuni di cui al comma 1, nell’intero territorio nazionale. Per le regioni di cui dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 29 dicembre 2016, (a) e (b) vengono modificate come segue: se la somma di (a), (b) o entrambe è inferiore al trentaquattro per cento, ciascuna quota (a) o (b) o entrambe viene modificata secondo un fattore moltiplicativo dato dal rapporto fra il trentaquattro per cento, al numeratore, e la somma di (a) o (b) o entrambe, calcolata esclusivamente fra tali regioni, al denominatore; la quota (a) o (b) o entrambe delle altre regioni e province autonome viene ridotta secondo un fattore moltiplicativo dato dal rapporto fra il



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

Regione	Quota massima del Fondo spettante per ciascuna annualità
Abruzzo	4,24%
Basilicata	2,12%
Calabria	6,35%
Campania	6,85%
Emilia-Romagna	2,89%
Friuli-Venezia Giulia	2,71%
Lazio	4,45%
Liguria	2,83%
Lombardia	19,42%
Marche	2,95%
Molise	2,04%
Provincia Autonoma di Bolzano	1,90%
Provincia Autonoma di Trento	2,42%
Piemonte	15,47%
Puglia	2,01%
Sardegna	5,70%
Sicilia	4,69%
Toscana	2,42%
Umbria	1,23%
Valle d'Aosta	1,09%
Veneto	6,22%
Totale	100,0%

ART. 3.

(Misura e finalità del contributo)

1. L'importo massimo lordo del contributo che può essere concesso a ciascun Comune beneficiario è pari complessivamente ad euro 150.000,00, per il finanziamento di uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali.

sessantasei per cento, al numeratore, e la somma di (a) o (b) o entrambe, calcolata esclusivamente fra tali regioni e province autonome, al denominatore. Le quote così risultanti, arrotondate alla seconda cifra decimale, sono riportate nella tabella.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

2. Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione degli interventi di cui al comma 1, ove previste.
3. Non sono considerate ammissibili richieste di finanziamento relative a strade gestite da enti diversi dal Comune richiedente.
4. Non sono considerate ammissibili richieste di finanziamento relative a strade comunali per le quali il Comune richiedente abbia già beneficiato di qualunque altra forma di contributo pubblico.

ART. 4.

(Modalità di accesso al Fondo)

1. La presentazione delle domande di contributo da parte di ciascun Comune avviene mediante invio di una istanza telematica redatta secondo il modello allegato al presente decreto.
2. L'istanza è presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, mediante la piattaforma dedicata raggiungibile al link: <http://stradepiccolicomuni.mit.gov.it> e secondo le modalità tecniche ivi indicate.
3. Le istanze devono essere presentate entro quindici giorni dalla data di adozione del presente decreto. I termini per la presentazione delle istanze sono in ogni caso evidenziati nella piattaforma di cui al comma 2.
4. Ciascun Comune può presentare un'unica istanza di accesso al Fondo.
5. Per le annualità 2024 e 2025, i termini di cui al comma 3 sono definiti con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

ART. 5.

(Contenuto dell'istanza per l'accesso al Fondo)

1. L'istanza di cui all'articolo 4 deve contenere:
 - a. gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, identificati tramite il codice unico di progetto (CUP);
 - b. l'importo degli interventi, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione risultanti nel quadro economico approvato dal Comune;



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

- c. l'entità del contributo richiesto, anche in relazione alle eventuali spese di progettazione, fermo restando il limite massimo di 150.000 euro di cui all'articolo 3, comma 1;
- d. il livello di progettazione già approvato per la realizzazione dell'intervento;
- e. l'impegno a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento e a concludere i lavori entro i successivi centoventi;
- f. gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui il Comune non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo;
- g. eventuali forme di cofinanziamento dello stesso Comune relative agli interventi per i quali si chiede il contributo.

ART. 6.

(Cause di esclusione)

- 1. Sono automaticamente escluse:
 - a) le istanze pervenute oltre i termini prescritti;
 - b) le istanze incomplete o non conformi;
 - c) le istanze presentate secondo modalità diverse da quelle definite dall'articolo 4.
 - d) le istanze aventi ad oggetto uno o più interventi che risultino parzialmente privi di copertura finanziaria.

ART. 7.

(Esame delle istanze per l'accesso al Fondo)

- 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative provvede all'esame delle istanze presentate ed elabora la graduatoria degli interventi, identificati dal CUP, ammessi al finanziamento.
- 2. La graduatoria dei Comuni di cui al comma 1 è approvata con decreto Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro quindici giorni dal termine di presentazione delle istanze, definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono concessi i finanziamenti ai Comuni beneficiari.
4. La graduatoria di cui al comma 1 è pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 8.

(Criteri e parametri per l'elaborazione della graduatoria)

1. La graduatoria è elaborata per ciascuna area territoriale tenendo conto degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore al quindici per cento delle risorse disponibili. La graduatoria è elaborata, inoltre, tenendo conto del livello di progettazione disponibile
2. Ai fini della verifica della tempestività dell'istanza ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 5, fa fede la conferma telematica di avvenuta ricezione elaborata dalla piattaforma di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le risorse relative all'anno 2023 sono prioritariamente assegnate ai Comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Lo scorrimento della graduatoria avviene secondo l'ordine di collocamento.
5. Nel caso di domande inferiori rispetto alle risorse disponibili per ciascuna area territoriale, le risorse disponibili sono utilizzate, in proporzione ai pesi di cui all'articolo 2, comma 3, per lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di collocamento

ART. 9.

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. L'erogazione del finanziamento avviene in due soluzioni.
2. La prima quota, pari al cinquanta per cento del finanziamento assegnato, è erogata all'atto della stipula del contratto relativo ai lavori.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

3. La restante quota del cinquanta per cento è erogata al Comune beneficiario solo a seguito della verifica da parte del *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative* di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione ai sensi dell'articolo 13.

ART. 10.

(Vigilanza)

1. Entro dieci giorni dalla stipula del contratto di appalto, i Comuni beneficiari ne danno Comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative.
2. Entro dieci giorni dall'approvazione dello stato finale, i Comuni beneficiari danno Comunicazione della conclusione dei lavori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative vigila sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento ammesso a finanziamento e provvede al recupero delle somme erogate in caso di revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 11, utilizzando a tal fine le informazioni presenti sul sistema di monitoraggio di cui all'articolo 12.

ART. 11.

(Revoca del finanziamento)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il Comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento, e gli stessi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 determina la revoca del finanziamento.
3. Con successivo provvedimento direttoriale sono rese note le modalità di riversamento all'entrata delle somme revocate.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

ART. 12.

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente decreto è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”, previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Le opere sono classificate sotto la voce «Contributo investimenti stradali nei piccoli Comuni».

ART. 13.

(Rendicontazione)

1. Al termine della realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento, i Comuni beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative l'atto approvativo dello stato finale comprensivo del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

ART. 14.

(Economie)

1. Le economie eventualmente rinvenienti dagli interventi ammessi a finanziamento, una volta ultimati e collaudati, sono utilizzate per il finanziamento di altri interventi, previo scorrimento della graduatoria.

ART. 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il riconoscimento dei finanziamenti previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, per ciascuna annualità dal 2023 al 2025, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze

2. All'attuazione del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER LE OPERE
PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE